



COMUNE DI PIANEZZA

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Testo coordinato

- approvato con delibera Consiglio Comunale n° 90 del 24/7/1991;
- modificato con delibera Consiglio Comunale n. 72 del 5/7/1994;
- modificato con delibera Consiglio Comunale n. 58 del 6/11/1997;
- riapprovato con deliberazione Consiglio Comunale n. 72 del 19/12/2008;
- modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 11 del 12/05/2017.

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i servizi funebri e cimiteriali di questo comune, ad integrazione delle norme di cui:

- a) al Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;
- b) al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, e successive modificazioni, recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127";
- c) al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
- d) alla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri" e successive modificazioni ed integrazioni;
- e) alle norme regionali.

Art. 2 – Responsabilità del Comune

Il Comune, mentre ha cura perchè, nell'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti, ecc., alle cose, non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi ed attrezzature posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere a cellette, a loculi, ecc.

CAPO II

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 3 – Dichiarazione di decesso

La dichiarazione di morte è fatta entro ventiquattro ore dal decesso all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, se in mancanza, da persona informata del decesso.

Se la morte avviene fuori dall'abitazione del defunto, la dichiarazione può anche essere fatta da due persone che ne sono informate.

In caso di morte in un ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi, il direttore o chi ne è delegato dall'amministrazione deve trasmettere avviso della morte, nel termine fissato dal comma precedente, all'Ufficiale dello Stato Civile.

All'atto della dichiarazione o all'avviso della morte i denuncianti devono indicare il luogo, il giorno e l'ora della morte, il nome ed il cognome, l'età, il luogo di nascita, la professione e la residenza del defunto, e, quando si tratta di stranieri, la cittadinanza; il nome ed il cognome del coniuge superstite, se il defunto era congiunto in matrimonio, o del predefunto coniuge se era vedovo; il nome ed il cognome, la professione e la residenza del padre e della madre del defunto; il nome ed il cognome, l'età, la professione e la residenza dei dichiaranti.

Art. 4 – Notizia di decesso

All'infuori dei casi contemplati dall'articolo precedente, chiunque ha notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza è tenuto ad informare il Sindaco, al quale compete comunicare all'Autorità Giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza i casi di sospetto reato.

Art. 5 – Decesso sul suolo pubblico

Nei casi di morte sul suolo pubblico, quando a causa del breve tempo trascorso o per mancanza di caratteri assodati di morte, essa non possa ritenersi che presunta, il corpo sarà trasportato, con riguardo, alla camera di osservazione del cimitero.

Quando invece la morte possa essere immediatamente accertata, il trasporto potrà farsi direttamente anche alla camera di deposito del Cimitero, a meno che non sussista sospetto di reato, nel qual caso il corpo non potrà essere rimosso che dopo la visita giudiziaria.

Art. 6 – Obblighi in caso di denuncia di decesso

A termini della lettera a) dell'art. 103 T.U. LL.SS. 27/7/1934, n. 1265, tutti gli esercenti la professione di medico devono in ogni caso di morte da essi assistita, denunciare al Sindaco la malattia che secondo la loro scienza e coscienza ne è stata la causa.

La denuncia della causa di morte, di cui al comma precedente, deve essere fatta entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità di intesa con l'Istituto Centrale di Statistica.

Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal Comune ove è avvenuto il decesso alla unità sanitaria locale nel cui territorio detto Comune è ricompreso.

Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una A.S.L. diversa da quello ove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte all'A.S.L. di residenza. Nel caso di Comuni comprendenti più A.S.L., tali comunicazioni sono dirette a quella competente per territorio. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

L'obbligo di denunciare la causa della morte all'Ufficiale dello Stato Civile è pure fatto ai medici che siano incaricati di eseguire le autopsie, dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 13 e 50.

Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il Comune deve darne informazione immediatamente all'A.S.L. dove è avvenuto il decesso.

Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dal D. lgs 230/1995 e si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli artt. 38 e 45 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990, n. 285. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui all'art. 8.

Art. 7 – Rinvenimenti parti/resti mortali

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza ed all'A.S.L. per territorio.

Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'Unità Sanitaria Locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria perché questa rilasci il nulla-osta per la sepoltura.

Art. 8 – Medici necroscopi

Ricevuta la denuncia di un decesso verificatosi nel Comune, il Sindaco fa effettuare l'accertamento dal medico necroscopo, il quale è tenuto a redigere il certificato previsto dal D.P.R. 396/2000.

Le funzioni del medico necroscopo sono esercitate, ai sensi della legge regionale n. 30 del 26/10/1982 ed alla legge regionale n. 23 del 22/12/1982, da un medico dell'UOA Medicina Legale.

I medici necroscopi dipendono per tale attività dal coordinatore sanitario dell' A.S.L. competente, ed a questi riferiscono sull'espletamento del servizio anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del Codice Penale.

La visita del medico necroscopo deve essere effettuata non prima di quindici ore dal decesso, salvo i casi previsti dai successivi artt. 17, 18 e 19, e comunque non dopo le trenta ore.

Art. 9 – Nati morti

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni sull'ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite negli artt. da 1 a 6 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

Art. 10 – Autorizzazione al trasporto

Sulla base della dichiarazione medica di constatazione del decesso e dell'accertamento della causa di morte (non presumibilmente dovuta a causa delittuosa), il Sindaco, o suo delegato, autorizzerà il trasporto, la sepoltura, l'imbalsamazione o la cremazione nei modi e forme previsti dal presente Regolamento e dal D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

Art.11 – Causa delittuosa

Nel dubbio che un decesso sia dovuto a causa delittuosa, l'autorizzazione alle pratiche di cui all'art. precedente sarà subordinata al nulla osta dell'autorità giudiziaria. In questa ipotesi, la salma sarà lasciata in luogo e nella posizione in cui si trova, coprendola con un telo, finchè l'autorità stessa non avrà dato le opportune disposizioni.

Art. 12 – Operazioni chirurgiche

Per le inumazioni di parti del corpo umano asportate in seguito ad operazioni chirurgiche, è sufficiente la richiesta dettagliata e circostanziata al Sindaco che provvederà all'inumazione facendo redigere analogo verbale da depositare negli atti con l'indicazione del preciso luogo di seppellimento nel cimitero.

Art. 13 – Decesso del feto

I medici e le ostetriche hanno pure l'obbligo di notificare allo Stato Civile i nati morti dopo le 28 settimane fino al termine della gestazione.

Nella dichiarazione verrà indicata l'età di vita intrauterina, il sesso se riconoscibile, il momento e le cause certe e probabili della morte del feto e quelle dell'aborto.

Nel cimitero si dovrà riservare uno spazio per il seppellimento dei prodotti del concepimento dopo le 20 settimane di gestazione e dei nati morti.

CAPO III

RISCONTRO DIAGNOSTICO – OSSERVAZIONE

Art. 14 – Riscontri diagnostici

I cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, sono sottoposti al riscontro diagnostico secondo le norme della legge 13/2/1961 n. 83.

Allo stesso riscontro sono sottoposti i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o curanti lo dispongono per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinicoscientifici.

Il Direttore dell'UOA Medicina Legale autorizza il riscontro diagnostico nei casi previsti dal comma 1 dell' Art. 37 D. P. R. 285/1990 e, su richiesta del medico curante, anche sui cadaveri deceduti a domicilio quando sussistono dei dubbi sulle cause di morte.

Il riscontro diagnostico è effettuato dai dirigenti medici dell' UOA Medicina Legale e/o dai medici dirigenti dell'UOA Anatomia Patologica in locali idonei e preventivamente autorizzati.

Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

Restano salvi i poteri dell'Autorità Giudiziaria nei casi di competenza.

Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto.

Art. 15 – Portatori di radioattività

I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale ed adottando le misure concernenti la sorveglianza fisica del personale operatore ai sensi del D. Lgs 230/1995, in quanto applicabili.

Art. 16 Risultati dei riscontri diagnostici

I risultati dei riscontri diagnostici devono essere comunicati al Sindaco dal Direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura per eventuale rettifica della scheda di morte contemplata dall'art.4 del presente regolamento. Il Sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui all'art. 3.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. LL.SS. 27/7/1934, n.1265.

Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, l'anatomopatologo deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

Art. 17 – Periodi di osservazione

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa né essere sottoposto ad autopsia, imbalsamazione, trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato prima che siano trascorse ventiquattro ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20', fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2/12/1975, n. 644, e successive modificazioni.

Art. 18 – Decessi sospetti

Nei casi di morte improvvisa ed in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione dovrà essere protratta fino a quarantotto ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

Art. 19 – Malattia infettiva o diffusiva

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva, compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'A.S.L. il Sindaco può ridurre il tempo di osservazione nel luogo di decesso o nell'apposita camera mortuaria, a meno di ventiquattro ore. Potrà ordinare anche il trasporto urgente in carro apposito chiuso alla camera mortuaria del Cimitero per il periodo di osservazione di legge, disponendo per la disinfezione dei locali d'abitazione del defunto.

Art. 20 – Modalità di osservazione

Durante il periodo di osservazione il cadavere deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'A.S.L. L. adotta le misure cautelative necessarie.

Si deve inoltre provvedere che il cadavere non sia lasciato in abbandono prima di tale visita medica.

Art. 21 – Camere mortuarie

Nel Cimitero esiste una camera mortuaria, essa viene utilizzata come deposito per ricevere e tenere in osservazione, per il periodo prescritto e con le condizioni di cui all'art. 19, le salme:

- a) di persone morte in abitazioni inadatte nelle quali sia pericoloso il mantenimento per il periodo di osservazione prescritto;
- b) di persone morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o luogo pubblico, dove non possono essere lasciate;
- c) di ignoti, di cui debba farsi esposizione al pubblico per riconoscimento fini del ricevimento di eventuali manifestazioni di vita.

Art. 22 – Obitorio

Il Comune istituirà, fuori dal territorio Comunale in Convenzione con il Comune di Rivoli, un obitorio per le seguenti funzioni:

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
- c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico-conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le disposizioni del D. Lgs 230/1995.

Art. 23 – Assistenza

I parenti e chi ne assume le veci potranno assistere i cadaveri di cui all'art. 21.

Nei casi di salme non assistite direttamente sarà provveduto affinché le medesime siano poste in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

CAPO IV DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

Art. 24 – Post Osservazione

Trascorso il periodo di osservazione il cadavere può essere rimosso dal letto per la disposizione nel feretro.

Art. 25 – Disposizione nel feretro

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto.

Art. 26 – Vestimento

Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito o almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.

Art. 27 – Materiali del feretro

Le salme destinate all'inumazione devono essere deposte in casse di legno.

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni devono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministero della Sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a centimetri 2.

Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 28 – Casse

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di metallo e

l'altra di tavole di legno massiccio.

La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.

Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi dal saldare.

Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm. se di zinco, a 1,5 mm. se di piombo **saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno con pareti spesse non meno di 25 mm., ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.P.R. 285/90.**

Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della larghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo.

Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con un mastice idoneo.

La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm., distanti l'una dall'altra non più di 50 cm., saldamente fissate mediante chiodi o viti.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 29 – Chiusura dei feretri

Ogni feretro contenente salma di persona deceduta nel Comune, viene chiuso a cura dell'impresa funebre che svolge il servizio di onoranze funebri, la quale si assume la responsabilità della regolarità del feretro e dell'identificazione della salma come prescritto al precedente articolo.

Il rappresentante dell'impresa redigerà il verbale di chiusura, il cui originale sarà consegnato al responsabile del servizio di custodia del cimitero insieme all'autorizzazione alla sepoltura e la copia sarà trattenuta dall'impresa.

Nell'ipotesi di trasporto della salma al cimitero di altro comune, verrà redatto un secondo originale da allegare alla documentazione per il trasporto.

Il detto verbale sarà sottoscritto dal rappresentante dell'impresa e dal trasportatore.

Sul feretro deve essere applicata una targhetta metallica con indicazione del cognome, nome, data di nascita e di morte del defunto la cui salma è contenuta nel feretro.

Se la salma è di persona sconosciuta, si indicherà la data di morte ed eventuali altri dati certi.

CAPO V

TRASPORTO DELLE SALME

Art. 30 – Trasporti funebri tipologie

I trasporti funebri possono essere gratuiti ovvero a pagamento.

Sono sottoposti al pagamento di un diritto fisso, secondo la tariffa stabilita dal Comune:

- a) i trasporti di salme provenienti da altri Comuni o dirette in altri Comuni;
- b) i trasporti di salme di deceduti in altri Comuni e destinate al locale Cimitero ovvero di salme di deceduti nel Comune e destinate ad altri Comuni;
- c) i trasporti di salme all'interno del territorio comunale e destinati alla sepoltura in campo comune.

Sono gratuiti i seguenti trasporti:

- a) i trasporti di feti, prodotti abortivi, nati morti, ossa umane, i quali possono essere effettuati anche con adatto mezzo, diverso da quello di cui all'art. 20 del d.p.r. 10.9.1990, n. 285;
- b) i trasporti di salme di militari effettuati con mezzi propri dell'Amministrazione militare;
- c) i trasporti di soci di congregazioni, confraternite ed altre associazioni riconosciute come enti morali che abbiano come fine il trasporto con mezzi propri dei soci defunti;
- d) i trasporti di salme provenienti da altri Comuni e dirette in altri Comuni che sostino per esequie nel Comune.

Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso alla camera mortuaria del Cimitero è a carico del Comune nei casi autorizzati dall'Autorità giudiziaria o Sanitaria.

Non possono effettuarsi trasporti funebri nei giorni di domenica, capodanno, Natale, Pasqua, IV Novembre, Epifania, XXV aprile, I maggio, II giugno, XV agosto, VIII dicembre, i lunedì della festa patronale.

Art. 31 – Incaricati del trasporto

L'incaricato del trasporto di una salma deve essere munito del decreto di autorizzazione del Sindaco del luogo ove è avvenuto il decesso, il quale deve essere consegnato al custode del cimitero.

Art. 32 – Autorizzazione al trasporto

Il trasporto di una salma, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Art. 33 – Trasporto per osservazione

I morti giacenti sul suolo pubblico o lungo la via e i morti negli stabilimenti per infortuni o altra causa verranno trasportati al deposito di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita. Nei cimiteri dove non esiste, potrà funzionare da camera di osservazione la camera mortuaria.

Art. 34 – Trasporti in caso di malattie infettive o diffusive

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere

deposto in duplice cassa come previsto agli artt. 27 - 28 e seguendo le prescrizioni degli stessi, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dagli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90, quando si tratti di malattie infettive diffuse di cui all'elenco citato nel 1° comma.

Art. 35 – Trasporto di portatori di radioattività

Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, l'A.S.L. dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme, siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 36 – Cortei funebri

I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

Art. 37 – Sosta di cortei funebri

I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada, né possono essere interrotti da persone, veicoli o altro.

Art. 38 – Trasporti per cremazioni

Il trasporto di un cadavere in altro Comune per essere cremato e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto del Sindaco. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo 32 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

Art. 39 – Trasporti di salme

Per il trasporto all'estero o dall'estero o da Comune a Comune, onde essere inumate, tumulate o cremate, le salme dovranno essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo e si dovranno osservare scrupolosamente anche per quanto riguarda il confezionamento del feretro, le disposizioni del precedente art. 27.

Per il trasporto da un Comune ad un altro Comune che disti non più di km. 100, salvo il caso previsto dall'art. 34 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.

Art. 40 – Modalità di trasporto

Preparato il feretro, il trasporto fuori Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo.

I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Art. 41 – Convenzione di Berlino

Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10/2/1937 approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1/7/1937, n. 1379, che prevede il rilascio del trasporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90.

Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16/6/1938, n. 1055.

Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata convenzione di Berlino, si fa riferimento agli artt. 28 e 29 del citato D.P.R. 285/90.

Art. 42 – Feretri provenienti da fuori Comune

Il feretro proveniente da altro Comune o dall'Estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale di Stato Civile rilascerà al custode l'autorizzazione alla sepoltura per le modalità di registrazione di cui all' Art. 60 del presente regolamento.

Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Medico del servizio di Igiene Pubblica del Comune di provenienza, necessario sempre che non vi siano altre prescrizioni nell'atto autorizzativo del Comune di provenienza.

Art. 43 – Trasporti e cortei funebri

Tanto nel caso dell'articolo precedente, quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

Art. 44 – Trasporti per insegnamento o indagini scientifiche

Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti entro il territorio comunale o da o per altri comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 285/90.

Art. 45 – Trasporti di ossa o resti

Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli artt. 32 e 42 precedenti, non è soggetto ad alcune delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto salme. Le ossa ed i resti mortali assimilabili, debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660 e chiusa con saldatura portante il nome e cognome del defunto.

Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

CAPO VI

RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO E PRELIEVO DI PARTE DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO

Art. 46 – Studi o prelievi

Il rilascio di cadaveri a scopo di studio ed il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, dovranno avvenire sotto l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 40, 41, 42, 43 e 44 del D.P.R. 285/90.

CAPO VII

CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

Art. 47 – Norme generali

La materia è disciplinata da:

- art. 12, comma 4, del decreto-legge 31/08/1987, n. 359, convertito, con modificazioni, nella legge 29/10/1987, n. 440;
- art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 27/12/2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28/02/2001, n. 26;
- circolari del ministro della sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998;
- dalla legge n. 130 del 30/03/2001 (Disposizioni in materia di dispersione delle ceneri);
- dalla Legge Regionale n. 20 del 31/10/2007 Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri), come modificata dalla Legge Regionale n. 15/2011.
- il D.P.R. N. 254 del 15/07/2003 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della L. N. 179 del 31/07/2002);
- il D.P.R. N. 285 del 10/09/1990 (Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria).

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione prestata ai sensi della normativa vigente.

Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quelli della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'Associazione. L'iscrizione a tali associazioni vale anche contro il parere dei familiari.

L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata del certificato in carta libera redatto dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

L'ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti sopra indicati o, in caso di loro

irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni, di quelle tumulate da almeno venti anni e quelle di resti.

Le autorizzazioni alla cremazione, al trasporto, all'inumazione o alla tumulazione dei resti mortali, sono rilasciate ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della Legge 31 luglio 2002, n. 179).

Le ceneri sono destinate, in forma indivisa, alla conservazione, all'affidamento o alla dispersione; ciascuna urna cineraria o cassetta deve contenere le ceneri di un solo defunto e deve portarne all'esterno il nome, il cognome, le date di nascita e di morte, gli estremi dell'atto di autorizzazione. L'urna contenente le ceneri deve essere consegnata sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione.

Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:

- tumulate in tombe di famiglia, in loculi, in cellette o in cappelle autorizzate;
- affidate per la conservazione a familiare o altro parente autorizzato;
- disperse nei luoghi in cui ciò sia autorizzato.

Art. 48 – Autorizzazione all'affidamento ed alla dispersione delle ceneri

L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla Legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e dalla Legge della Regione Piemonte 31 ottobre 2007, n. 20, come modificata dalla Legge Regionale n. 15/2011, nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.

Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da e nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà. La dichiarazione deve essere convalidata o certificata dal Presidente dell'Associazione o dal legale rappresentante.

Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:

- a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
- b) dall'esecutore testamentario;
- c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
- d) dal tutore di minore o interdetto;
- e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal Comune.

Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.

L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione è rilasciata previa valutazione di conformità delle relative modalità che, in assenza di volontà scritta del defunto, devono essere dichiarate dagli aventi titolo di cui ai commi precedenti.

L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri.

Al fine di non perdere il senso comunitario della morte sarà realizzata in idoneo sito del cimitero un' apposita targa, individuale o collettiva, con i dati anagrafici del defunto le cui ceneri sono state affidate o disperse, che sarà a carico dell'affidatario dell'urna. La permanenza della targa nel sito è prevista in 10 anni.

La dispersione delle ceneri in natura in aree pubbliche sarà disciplinata con apposito provvedimento che le individui in modo specifico; la dispersione non è consentita in aree private all'aperto ed in edifici privati al chiuso.

Art. 49 – Vigilanza

L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o a richiesta del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt.74, 75, 76 e 77 del codice civile o, in caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

La conservazione ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale. Sono vietati il deposito o la custodia di urne in luoghi diversi dall'abitazione della persona che si è assunta, all'atto dell'autorizzazione, la responsabilità della loro conservazione fuori dal cimitero.

L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione. L'affidatario è tenuto inoltre a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione. L'affidatario ha l'obbligo di custodire l'urna con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da offrire garanzie contro ogni profanazione e che sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.

L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona senza l'autorizzazione comunale.

Se chi ha in consegna l'urna intende, per qualsiasi motivo, rinunciarvi, è tenuto a conferirla, per la conservazione, nel cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto. Per recedere dall'affidamento l'interessato dovrà produrre apposita dichiarazione non motivata.

In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato, è tenuto a consegnarla al cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto.

La vigilanza sul mantenimento nel tempo delle condizioni di affidamento dell'urna, nonché l'accertamento delle relative violazioni possono essere affidate, oltre che agli organi di polizia, a personale appositamente formato e nominato con determina dirigenziale.

La Giunta comunale disciplina con proprio provvedimento l'estensione e la periodicità dei controlli presso il domicilio degli affidatari di urne.

Art. 50 – Destinazione delle ceneri - cinerario comune

Presso il cimitero comunale è istituito il cinerario comune nel quale vengono raccolte le ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

Nel cinerario comune sono disperse, alla presenza del custode del cimitero e previo accertamento della titolarità della persona che intende effettuare l'operazione, le ceneri di defunti indipendentemente dal luogo di cremazione. La dispersione delle ceneri deve risultare da apposito verbale redatto in due esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale e l'altro deve essere trasmesso all'Ufficio comunale che ha autorizzato l'operazione.

Art. 51 – Urne cinerarie – trasporto

Le urne cinerarie devono avere le caratteristiche e le indicazioni previste al paragrafo 14.1, lettera d), della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993, e devono essere riposte in cellette, e possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati.

Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 32 e 34, non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

Art. 52 – Consegna urne cinerarie

La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art. 343 T.U.L.L.SS. 27/7/1934, n. 1265 si farà risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno rimane nell'archivio del cimitero ove è avvenuta la cremazione, l'altro presso il custode del cimitero in cui vengono deposte le ceneri, ed il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio dello Stato Civile.

Art. 53 – Autopsie

Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria a norme dell'art. 16 delle disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Penale, pubblicate con R.D. 28/5/1931, n. 602, devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Direttore dell' UOA Medicina Legale ed al Sindaco per l'eventuale rettifica della scheda di morte. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva - diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne comunicazione al Sindaco ed al Direttore dell' UOA Medicina Legale, questa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle Leggi Sanitarie 2/7/1934, n. 1265 e successive modifiche.

Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui all'art. 38 del D.P.R. 285/90.

Quando, nel corso di una autopsia non ordinata dall'Autorità Giudiziaria, si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

Art. 54 – Imbalsamazioni

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

- a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
- b) certificazione in carta libera redatta dal medico curante o del medico necroscopo, con parere vincolante espresso da parte del Direttore dell' UOA Medicina Legale, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

Art. 55 – Imbalsamazioni e radioattività

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività

ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori ai sensi del D. Lgs 230/1995, come da ultimo modificato dal D. Lgs. 257/2001, in quanto applicabili.

Art. 56 – Trattamenti antiputrefattivi

Il trattamento antiputrefattivo che si rendesse necessario, è eseguito dal coordinatore sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 17 e 18.

CAPO VIII INGRESSO SALME AL CIMITERO

Art. 57 – Ingresso al cimitero

Nel cimitero devono essere ricevuti:

- a) i cadaveri delle persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso la loro residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto ad una sepoltura privata nel cimitero stesso;
- d) i nati morti di cui all'art. 9 e i prodotti del concepimento di cui all'articolo seguente;
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

Art. 58 – Sepulture

Di norma, nei giorni festivi non hanno luogo le sepolture. Nel caso di due o più giorni festivi consecutivi potranno svolgersi funerali nella mattina del primo giorno feriale successivo. Per gravi e comprovati motivi il Direttore del Servizio le autorizza.

L'arrivo di trasporti funebri provenienti da altri comuni avviene in orario compatibile col funzionamento del Servizio Cimiteri. Quando cio' non accadesse si procedera' alla traslazione della salma nella camera mortuaria per la sosta provvisoria.

Art. 59 – Autorizzazione ingresso al cimitero

Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato o tumulato se non sia accompagnato dall'autorizzazione alla sepoltura scritta rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile a norma della normativa vigente. La medesima autorizzazione è necessaria per le parti di cadavere ed ossa umane contemplate dall'art. 7.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall' A.S.L..

A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all' A.S.L.

competente, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Art. 60 – Verbali del custode iscrizioni

Il custode, per ogni cadavere, resto mortale o ceneri ricevute, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 59, egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro, vidimato dal Sindaco, in doppio esemplare:

- 1) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, paternità, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'autorizzazione di cui all'art. 59, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- 2) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- 3) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
- 4) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

Art. 61 – Verbali verifiche

I registri, indicati nell'articolo precedente, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato, ad ogni fine di anno, all'archivio comunale, restando l'altro presso il custode.

Art. 62 – Sosta provvisoria nella camera mortuaria

La camera mortuaria del cimitero deve servire per la disposizione temporanea di tutti i cadaveri durante ed anche dopo il tempo dell'osservazione in attesa di essere inumati o tumulati, dei resti e delle ceneri, senza riguardo alla religione che avesse professato il defunto.

Art. 63 – Composizione del cimitero

Il cimitero si compone di:

- campi di inumazione;
- ossario comune;
- tombe di famiglia;
- loculi individuali;
- cinerario comune;
- cellette individuali per la deposizione di ossa o ceneri;

CAPO IX INUMAZIONI

Art. 64 – Operazioni di inumazione

Tutte le operazioni relative alle inumazioni sono assicurate dal Comune.

Sono comunque sempre a carico degli interessati gli oneri delle operazioni secondo le vigenti tariffe comunali

Art. 65 – Campi per inumazione

Il cimitero comprende campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda idrica.

Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 66 – Fosse

Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.

Sul cippo verrà applicata una targhetta di marmo con l'indicazione del nome e cognome, della data di nascita e di morte del defunto.

Art. 67 – Scavo delle fosse

Ciascuna fossa deve essere scavata a profondità non inferiore a m. 2 dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 68 - Profondità delle fosse

Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a m.2. Nella loro parte più profonda (a m. 2) devono avere la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono sempre avere una profondità non inferiore a m. 2 ed altresì avere nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno n. 0,50 da ogni lato.

Art. 69 – Casse per inumazione

Le casse destinate all'inumazione devono possedere le caratteristiche di cui al precedente art. 27.

Art. 70 – Inumazioni e disposizione nel feretro

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in una cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 71 – Calo del feretro

Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza.

L'operazione verrà fatta con corde o a braccia o a mezzo meccanico sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 67.

Art. 72 – Fiori ed aiuole

Tanto sulle sepolture private ad inumazione, quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purchè con le radici e con i rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che la superficie della fossa. Sulle tombe ad

inumazione sono ammessi arbusti di altezza non superiore a m. 1,10, **salvo che le radici possano scalzare le tombe vicine o essere d'ostacolo al libero passaggio nei vialetti tra le tombe vicine.** Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio.

In caso di inadempienza, il Municipio provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria, **diverse da quelle indicate nell'art. 73.**

Art. 73 – Lapidi

Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci o monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni determinate dall'Amministrazione Comunale.

Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, dall'anno, mese e giorno della morte e del cognome e del nome di chi fa apporre il ricordo.

Dietro analoga domanda è facoltà della Giunta Comunale di autorizzare altre iscrizioni integrative.

CAPO X SEPOLTURE PRIVATE

Art. 74 – Sepolture private

Il Comune può porre a disposizione dei privati:

- a) aree per la costruzione di tombe di famiglia, individuali, monumentali o per collettività o per campi di inumazione;
- b) loculi individuali;
- c) **cellette** ossario per la raccolta di resti mortali, individuali;
- d) **cellette** per deposizione di urne cinerarie.

Art. 75 – Operazioni di tumulazione – Tariffe

Tutte le operazioni relative alle tumulazioni sono assicurate dal Comune.

Sono comunque sempre a carico degli interessati gli oneri delle operazioni secondo le vigenti tariffe comunali.

I diritti di concessione riguardanti le sepolture private di cui all'art. 74 sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale, **nel rispetto dei criteri previsti dal presente regolamento.**

Art. 76 – Feretri per la tumulazione

Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 74, devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti previsti.

Art. 77 – Aree per tombe

La concessione di aree per la costruzione di tombe di famiglia, individuali, monumentali o per collettività è effettuata dal competente funzionario responsabile, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta Comunale.

Su tali aree i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività, purchè tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di

tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni ed inumazioni, sia per le estumulazioni ed esumazioni.

La costruzione delle tombe di famiglia dovrà essere eseguita direttamente dai privati.

I singoli progetti devono conseguire il prescritto titolo abilitativo Comunale, da rilasciarsi dal competente funzionario responsabile. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

I concessionari sono tenuti alla ultimazione delle opere comunque entro **ventiquattro** mesi dalla stipulazione dell'atto di concessione. Tale periodo rimane inalterato anche in caso di presentazione di varianti in corso d'opera. Durante tale periodo e' facolta' del Servizio cimiteriale promuovere ispezioni circa la rispondenza delle realizzazioni in corso con le indicazioni progettuali approvate dall'Amministrazione; a motivata richiesta del concessionario il Comune si riserva la facolta' di concedere **una sola proroga**, sino ad un massimo di un anno dalla scadenza originaria.

Dette sepolture private non devono avere il diretto accesso con l'esterno del Cimitero. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere ispezionate dal competente ufficio comunale allo scopo di accertare se la costruzione sia stata eseguita secondo il disegno e progetto approvato per il rilascio della relativa usabilità, acquisito il parere sanitario di competenza.

Per la determinazione del valore delle opere eseguite, l'Ufficio Tecnico Comunale verificherà la congruità del costo di costruzione della tomba di famiglia che verrà presentato dal concessionario sotto forma di computo metrico estimativo riferito alla data di ultimazione dei lavori ai soli fini dell'applicazione del successivo art. 80.

Il Comune si riserva la facoltà di realizzare direttamente le tombe o parti di esse.

Art. 78 – Tombe di famiglia

Le concessioni delle aree per costruzione di tombe di famiglia, individuali, monumentali o per collettività, hanno la durata di anni 99, salvo rinnovo, sempre a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Scaduto tale periodo gli interessati dovranno chiederne la conferma e ciò perché risulti sempre all'Autorità Comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella.

La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi, quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune.

Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della concessione, la riconferma della stessa verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

Art. 79 – Estinzione di concessioni per aree

Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10/2/1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21/10/1975, n. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli artt. 98 e 99 del citato D.P.R. 285/90.

Art. 80 – Rinuncia alla costruzione

Il concessionario o suoi aventi causa che non abbiano più legami familiari, secondo i criteri di composizione del nucleo stesso di cui al successivo art. 81, nel territorio di Pianezza, possono rinunciare volontariamente alla concessione dell'area per costruzione di tomba di famiglia. In tal caso spetterà al concessionario ed agli aventi titolo alla concessione, il rimborso di una somma calcolata sulla base della tariffa pagata al momento dell'acquisto dell'area con l'abbattimento del **20%**.

La costruzione eventualmente edificata e mai usata per sepolture potrà essere acquisita dal Comune per il valore residuo della stessa, che subirà in ogni caso un abbattimento del **20%**.

Il valore residuo della costruzione è costituito dal valore iniziale a fine costruzione (come definito dal precedente art. 77), diviso per il periodo di concessione pattuito e moltiplicato per il residuo periodo di validità della concessione.

Nel caso di abbandono di sepolture private già avute in concessione, il Comune può intervenire con le modalità previste dal 2° comma, art. 63 del D.P.R. 285/90.

Art. 81 – Sepolture in tombe di famiglia

Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone o enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.

Nel caso il diritto d'uso sia concesso ad Enti o Istituzioni esso è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione fino al completamento della capienza del sepolcro.

Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo e di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati; venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo con libertà di cessione o concessione a chiunque.

Il diritto di uso delle sepolture di cui al punto a) del precedente art. 74 è riservato alla/e persona/e del/i concessionario/i e, nel caso di tombe familiari, a quella della/e propria/e famiglia/e, fino al completamento della capienza del sepolcro.

Compongono la/e famiglia/e del/i concessionario/i:

I) gli ascendenti e i discendenti in linea diretta in qualunque grado;

II) i fratelli e le sorelle, **anche consanguinei.**

III) i coniugi degli aventi diritto;

IV) gli affini in linea retta di primo grado;

V) il convivente o la convivente quando la convivenza può essere dimostrata con la presentazione del certificato anagrafico dello stato di famiglia e quando la stessa sussiste al momento del decesso; Può altresì essere consentita, su richiesta dei concessionari;

1) la tumulazione di salme di persone quando il coniuge risulta già sepolto nella tomba di famiglia;

2) la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, quando vi è la presenza nello stato di famiglia del concessionario dimostrata con la presentazione del certificato anagrafico dello stato di famiglia e quando la stessa sussiste al momento del decesso;

3) la tumulazione di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari. L'eventuale condizione di particolare benemeritenza nei confronti dei concessionari va comprovata, tramite idonea documentazione, dal fondatore del sepolcro **o suoi eredi** e depositata presso il servizio di Polizia Mortuaria. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemeritenze è demandata al Sindaco.

Qualsiasi atto inerente alla utilizzazione del sepolcro in tomba di famiglia dovrà avere l'assenso del titolare della concessione. Nessun atto inerente il diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga

il dubbio sul diritto del richiedente. Resta salva la volontà espressa del defunto quando era in vita, provata tramite documento scritto con firma autografa di cui è provata l'autenticità.

Nel caso di modifiche delle situazioni che hanno consentito la tumulazione di salme e/o resti in tombe di famiglia, sarà cura degli interessati disporre per altre sistemazioni senza chiedere l'intervento del Comune oltre al disbrigo delle pratiche di trasporto salma e/o resti.

Le tombe di famiglia non trasferiscono altro diritto che quello dell'uso temporaneo di massimo anni 99 a seconda delle concessioni, per cui né le tombe costituite, né le aree, non potranno dai concessionari essere venduti, ipotecati, donati, né lasciati ad altri salvo eredi autorizzati dalla famiglia ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 803, per disposizione di ultima volontà; né tombe, né aree, potranno essere pignorati. E' ammessa la retrocessione al Comune di aree o di tombe, quando le salme ed i resti che vi erano deposti siano stati in precedenza trasferiti altrove. In tal caso le tombe rientrate nel pieno possesso del Comune possono essere concesse ai cittadini residenti o assegnate, con motivata deliberazione della Giunta Comunale, anche gratuitamente, a congregazioni, Enti o istituzioni religiose.

Le domande di retrocessione devono essere presentate dal concessionario o suo erede, con le formalità dovute e saranno concesse sulla base dei criteri sotto riportati a cura del responsabile del settore competente.

I cedenti avranno diritto ai seguenti rimborsi con riferimento al prezzo pagato al momento della concessione, non soggetto a rivalutazione monetaria ed escluse tasse e diritti:

a) per tombe concesse con scheletrato:

50% se la retrocessione avverrà entro i primi quindici anni

25% se la retrocessione avverrà entro i cinquantacinque anni

b) per aree concesse e successiva realizzazione di tomba di famiglia:

50% dell'area e 50% del valore del costruito, come accertato dall'ufficio tecnico comunale, se la retrocessione avverrà entro i primi quindici anni

25% dell'area e 25% del valore del costruito, come accertato dall'ufficio tecnico comunale, se la retrocessione avverrà entro i cinquantacinque anni,

mentre nulla è rimborsato se la retrocessione avverrà oltre i cinquantacinque anni;

Dopo l'estumulazione di tutte le salme, la tomba ritorna in piena disponibilità del Comune.

Art. 82 – Diritto di sepoltura e concessione loculi e cellette

Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona alla quale viene destinata la sepoltura nell'atto di concessione: non può perciò essere ceduto ad altri in alcun modo né per qualsiasi titolo. **I loculi e le cellette non trasferiscono altro diritto che quello dell'uso temporaneo di massimo anni 50 a seconda delle concessioni, per cui né i loculi, né le cellette, potranno dai concessionari essere venduti, ipotecati, donati, né lasciati ad altri salvo eredi autorizzati dalla famiglia ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 803, per disposizione di ultima volontà; né potranno essere pignorati.**

Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 50, salvo rinnovo, dalla data di stipulazione del contratto di concessione. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà nella **disponibilità** di tale loculo o **celletta**, facendo porre i resti mortali nell'ossario comune e le ceneri nel cinerario comune, è riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione per eguale periodo di tempo, dietro pagamento dell'intero diritto di concessione in vigore all'epoca della scadenza.

La concessione di loculi o **cellette** potrà essere effettuata unicamente a fronte dei seguenti casi:

a) per la tumulazione di persone decedute residenti nel Comune al momento del decesso;

b) per la tumulazione di persone che, ricoverate in case di cura o di riposo, abbiano dovuto variare la propria residenza dal Comune di Pianezza a quello ove è ubicata la struttura ospitante al fine di poter usufruire dell'assistenza sanitaria, equiparandole ai residenti. Tale fattispecie è applicabile anche nei casi di inumazione;

c) per la tumulazione del coniuge, dei parenti in linea retta di primo grado, ascendenti o discendenti (genitori/figli), di persone residenti nel Comune.

d) per la tumulazione di persone che siano state residenti in Pianezza negli ultimi 30 anni;

e) per la tumulazione di salme non rientranti nei casi sopra indicati, è possibile la concessione di un loculo esclusivamente in 4° fila o di una celletta dalla 5° fila, del blocco aperto alla concessione o di loculi/cellette situati in blocchi diversi da quelli di nuova costruzione e disponibili a seguito di retrocessione;

f) per la tumulazione di persone aventi diritto con riferimento a quanto in precedenza indicato (a, b, d) purchè abbiano il coniuge, parenti di 1° grado ascendenti, discendenti o collaterali di 2° grado (fratelli o sorelle), in quest'ultimo caso solo se unici parenti viventi (da comprovare con idonea documentazione), con invalidità riconosciuta dall'autorità sanitaria competente compresa tra l'80% e il 100% ovvero invalidi di guerra, con gravi e conclamate malattie, sono **concessi** un loculo o **una celletta** in 1° e 2° fila;

g) per la tumulazione del/la convivente, quando vi è la presenza nello stato di famiglia del concessionario dimostrata con la presentazione del certificato anagrafico dello stato di famiglia e quando la stessa sussiste al momento del decesso.

Nel caso di persone viventi la concessione di loculi o **cellette** potrà essere fatta solamente:

a) **contemporaneamente alla istanza di concessione** per la tumulazione del coniuge o del/la convivente dimostrata come sopra indicato;

b) a residenti che non abbiano parenti entro il terzo grado in linea retta o collaterale (requisito da comprovare con idonea documentazione);

c) agli inabili ricoverati in via definitiva in istituti di cura nel Comune; tale concessione sarà fatta indipendentemente dalla residenza nel Comune, comprovando il requisito di non avere parenti, come specificato al punto c) del precedente comma, nonché producendo copia autenticata del provvedimento emesso dall'autorità sanitaria competente da cui risulti la loro invalidità permanente al 100%;

Il loculo o **celletta** possono essere scelti solo fra i disponibili nell'ambito del blocco in **concessione**. Si apre alla **concessione** un blocco per volta. Qualora non ci fosse disponibilità nel blocco di **concessione**, solo nel caso di richieste di cui al comma 3 lettera f) , si può concedere di occupare i loculi/cellette nella 1° e 2° fila del blocco successivo. L'apertura del blocco successivo avverrà solo quando siano rimasti disponibili alla **concessione** n. 3 loculi/**cellette** del blocco corrente.

Art. 83 – Retrocessione loculo o cellette

Nei casi di rinuncia volontaria alla concessione di loculi o cellette, e conseguente retrocessione recepita con apposita determinazione del **responsabile del settore** competente, in base ai criteri stabiliti dalla Giunta Comunale, all'avente diritto verranno rimborsate le seguenti quote:

- per le concessioni perpetue: il **50% del prezzo pagato al momento della concessione fino a 30 anni dalla concessione, successivamente più nulla sarà rimborsato;**

- per le concessioni a tempo determinato, entro 10 anni dalla concessione: il **50% del prezzo pagato al momento della concessione;**

- per le concessioni a tempo determinato, dopo 10 anni dalla concessione, il **30% del prezzo pagato al momento della concessione;**

mentre nulla è rimborsato se la retrocessione avverrà negli ultimi 5 anni.

Art. 84 – Diritti del concessionario

I diritti nascenti dal contratto di concessione di cui agli artt. 79, 82 e 83 rimangono di esclusiva spettanza del/i soggetto/i concessionario/i, escludendosi ogni possibilità di trasferimento totale o parziale mediante atto fra vivi o testamento, facendo salvi i diritti degli eredi legittimi.

Art. 85 – Tumulazioni provvisorie e sepolture congiunte

E' consentita l'introduzione di cassette metalliche, con l'obbligatoria indicazione delle generalità dei defunti, contenenti resti mortali o ceneri nelle sepolture private, nei loculi **o nelle cellette**, se ciò viene richiesto per consentire l'abbinamento di resti mortali a salme di **congiunti in linea retta e collaterale fino al secondo grado**, o di coniugi, ivi tumulate, fino all'esaurimento della capienza, e **per la durata della concessione originaria. Con atto della giunta comunale saranno determinate le relative tariffe.**

L'introduzione delle predette cassette metalliche ha luogo, sempre che il sepolcro abbia la capienza necessaria, previo rilascio di apposita autorizzazione comunale.

Non sono consentite tumulazioni provvisorie di salme o resti in loculi o cellette destinate alla sepoltura di altre salme o resti mortali, salvo nei casi in cui rendendosi necessario procedere alla sepoltura della salma o dei resti di un cittadino e vi sia l'impossibilità da parte del Comune di concedere loculi o cellette, oppure sia già stata presentata la domanda per la concessione di tomba di famiglia e siano ancora in corso la costruzione o le relative pratiche. La sistemazione provvisoria, sulla base di tariffe che **saranno determinate con apposita deliberazione della Giunta Comunale**, alternativa delle salme e/o dei resti può essere autorizzata come segue:

a) collocazione temporanea, con durata massima di **24** mesi, del feretro in loculo o tomba di famiglia di terzi purchè il richiedente presenti autorizzazione scritta, con firma autenticata, del titolare della concessione per la tumulazione provvisoria, fotocopia del contratto del titolare e l'atto scritto contenga esplicitamente la clausola che tale accordo non è a titolo oneroso;

b) inumazione in campo comune. Tale inumazione dovrà avvenire mediante utilizzo di cassa metallica, inclusa nella cassa di legno avvolta in un robusto di nylon, e consentire successivamente una facile traslazione della salma dal campo comune al loculo.

Riempite le fosse contenenti i feretri, chiuse e murate che siano le sepolture private, non potranno essere riaperte se non nel caso previsto di tumulazione o inumazione provvisoria, o al termine del periodo di inumazione o alla scadenza della concessione, o per ordine dell'autorità giudiziaria o per autorizzazione del Sindaco.

Art. 86 - Decorazioni ed iscrizioni

Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porsi sulle lapidi delle **cellette** e dei loculi non potranno esser eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. E' inoltre vietata la posa di oggetti mobili sulle lapidi che non siano espressamente autorizzati dal Comune stesso.

Art. 87 – Autorizzazioni per opere

Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

Art. 88 – Stipula del contratto

La concessione delle tombe, cellette o loculi individuali, deve risultare da apposito contratto stipulato nelle forme di legge a spese del concessionario.

CAPO XI

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 89 – Esumazioni disposizioni generali

Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

Le prime si fanno quando è trascorso un decennio dal seppellimento od alla scadenza della concessione se trattasi di sepoltura privata. Successivamente verranno predisposte altre fosse per dar luogo a nuove sepolture.

Le seconde avvengono, allorchè, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco, per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati.

Art. 90 – Esumazioni ordinarie

Le esumazioni ordinarie, per compiuto il decennio, ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. 285/90, vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate, sono di competenza esclusiva del Settore tecnico che ne cura ogni fase e sono eseguite alla sola presenza dell'incaricato del servizio di custodia del cimitero.

Entro il mese di settembre e comunque almeno 180 giorni prima dell'inizio delle operazioni di esumazione, a cura del custode del cimitero, sono collocati a margine dei campi comuni interessati, ben visibili, appositi avvisi indicanti i campi interessati al turno di esumazione ordinaria, con invito, ai familiari interessati a conoscere l'esatta data dell'esumazione, a comunicare il proprio indirizzo sempre al custode che ne tiene registrazione e memoria .

Qualora il servizio tecnico avesse la necessità di comunicare le date di esumazioni ad altri familiari interessati dovrà procedere, tramite il custode, al reperimento dei dati.

Qualora si accerti che, col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, esso deve essere prolungato per il periodo determinato dal Ministro della Sanità. Decorso il termine fissato senza che si sia ottenuta la completa mineralizzazione dei cadaveri, il Ministro della Sanità dispone per la correzione della struttura fisica del terreno o per il trasferimento del cimitero.

Quando si accerti che in un cimitero, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve, il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio superiore di Sanità, può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione, che, comunque, non può essere inferiore a cinque anni.

Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvergono, dopo aver constatato la loro completa mineralizzazione, dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, semprechè coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierte per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.

In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente art. 45.

Le lapidi, i cippi, ecc., devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute, verranno restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, o altrimenti alienate a favore del Comune.

Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al D.Lgs. 2006 n. 152 devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

Art. 91 – Esumazioni straordinarie

Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) trascorsi più di due anni dal decesso della persona tranne che nei mesi da maggio a settembre;
- b) trascorsi meno di due anni, osservando le limitazioni stagionali di cui al punto a), previo preventivo parere al servizio competente dell'ASL la quale provvederà al controllo della causa di morte e, se questa non è dovuta a malattie infettive, concederà il parere; in caso contrario l'esumazione non potrà avere luogo fino al prescritto termine dei due anni.

Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza del custode che ne curerà la rispondenza alla normativa vigente.

In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del custode del cimitero, osservando tutte le norme che potessero essere suggerite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.

Art. 92 – Presenza alle esumazioni

Salvo che ai parenti autorizzati, è vietato assolutamente a chiunque non appartenga all'Autorità o al personale addetto o assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

Art. 93 – Riduzioni di cadaveri

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione. Il custode del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reati di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

Art. 94 – Estumulazioni ordinarie

Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private, a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dal Sindaco ed eseguite alla sola presenza dell'incaricato del servizio di custodia.

Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione, su parere del custode del cimitero, può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario; in caso di non completa mineralizzazione i feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre 20 anni, il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di 5 anni. Il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare ulteriori abbreviazioni quando ricorrano le condizioni previste dal comma 3 dell'art. 82 del D.P.R. 285/90.

Art. 95 Estumulazioni straordinarie

Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e anche in caso di decesso per malattia infettiva tranne che nei mesi da maggio a settembre, escluse quelle ordinate dall'Autorità Giudiziaria, le estumulazioni dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, l'incaricato del servizio di custodia, alla cui sola presenza saranno eseguite, constati su elementari rilievi visivi la perfetta tenuta del feretro. Qualora si constati la non perfetta tenuta il trasferimento potrà essere ugualmente consentito purchè il feretro venga sistemato in cassa metallica.

Se l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni igienico – sanitarie del caso.

Art. 96 - Verbali di esumazioni ed estumulazione

Per ciascuna operazione di esumazione ordinaria e straordinaria nonché, di estumulazione sia ordinaria che straordinaria, è redatto apposito verbale, in duplice copia delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata presso l'Ufficio da cui dipende il custode, con elencati gli oggetti eventualmente rinvenuti.

I detti verbali sono firmati anche dagli eventuali familiari presenti i quali firmano, anche, per ricevuta degli oggetti rinvenuti e loro consegnati

Art. 97 – Operazioni di esumazione e di estumulazione

Per eseguire una esumazione o estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare la probabilità di raccogliere solamente ossa, oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.

Osservate le condizioni della cassa avvenuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5%; ciò fatto, e passate le corde sotto di essa, questa verrà sollevata con mezzi meccanici.

Esaminata ancora la cassa nel sottofondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo, preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.

Avuti particolari riguardi per la manovra con il feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà pure essere disinfettata con l'acqua di calce, e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa aver avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3 per mille.

I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano, dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di egual tessuto, alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato, una volta finito il servizio.

Art. 98 -Esumazioni ed estumulazioni – Tariffe.

Tutte le operazioni relative alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie sono assicurate dal Comune.

Sono sempre a carico degli interessati gli oneri delle operazioni secondo le vigenti tariffe comunali.

CAPO XII NORME GENERALI DI VIGILANZA

Art. 99 – Vigilanza Comunale

Le sepolture private fuori del cimitero, autorizzate a norma dell'art. 102 del D.P.R. 21/10/1975, n.803, contemplate dall'art. 340 del T.U.LL.SS. 27/7/1934, n. 1265, sono sottoposte alla vigilanza dell'Autorità Comunale, come i criteri comuni, e devono rispondere a tutti i requisiti prescritti per le sepolture private esistenti nel cimitero.

Art. 100 – Organi di vigilanza

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sul cimitero spettano al Sindaco.

Sul funzionamento dei servizi cimiteriali e funebri in genere vigila il competente servizio della locale ASL con le procedure di cui all'art. 51 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

CAPO XIII POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 101 – Apertura e chiusura

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni del Sindaco che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

Il responsabile del servizio, in relazione ad esigenze eccezionali, con apposito provvedimento, apporta, agli orari stabiliti, temporanee modifiche.

Il segnale di chiusura dei cimiteri viene dato, a mezzo del suono di campanello dieci minuti prima dell'orario prescritto; a detto segnale tutti coloro che si trovano entro il cimitero devono avviarsi verso l'uscita.

Art. 102 – Comportamenti e visitatori

Nei cimiteri è vietato l'ingresso:

- a) ai minori di anni 14, non accompagnati da persone adulte;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del responsabile del servizio;
- d) a chiunque, quando il responsabile del servizio, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo, in particolare è vietato:

- a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, bestemmiare;
- b) introdurre armi, cani o altri animali;
- c) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;
- d) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi;
- e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in particolare fare loro offerte di lavoro, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
- h) prendere fotografie di opere funerarie senza l'autorizzazione del custode e, se si tratta di tomba altrui, senza l'autorizzazione del concessionario della sepoltura;
- i) eseguire lavori, iscrizioni nelle tombe altrui senza l'autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- l) commerciare oggetti di decorazione delle tombe fra privati entro il recinto del cimitero;
- m) chiedere l'elemosina od offerte;
- n) accedere con mezzi automobilistici privati sprovvisti di speciale autorizzazione rilasciata dal responsabile del servizio.

E' proibito passare attraverso i campi ed attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso

una tomba di propri familiari.

Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà, dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Municipale, diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

Art. 103 – Viali e sentieri

Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine, così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata e smaltita secondo le norme vigenti. Le ossa eventualmente scoperte saranno, ad opera e cura del custode, raccolte e depositate nell'ossario.

Art. 104 – Coltivazioni

Ogni coltivazione che non sia quella di semplici arbusti sempreverdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

Art. 105 – Cura delle sepolture

E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere, con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.

Se questi però, per il tempo e per le intemperie venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti o usati per costruzioni nel cimitero, qualora, dietro avviso del custode, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

Art. 106 – Iscrizioni su lapidi di loculi e cellette

Il concessionario dovrà far eseguire i lavori iscrizione a proprie spese da ditta specializzata nel settore entro 20 giorni dalla data di tumulazione.

Sui blocchi di nuova costruzione, le dimensioni e le caratteristiche delle scritte, del portafoto e del vaso/portafiori, nonché la collocazione degli stessi sulla lapide saranno definiti in apposita scheda predisposta dall'ufficio tecnico comunale, garantendo l'uniformità nel medesimo blocco.

Sui blocchi esistenti, le iscrizioni, i portafoto e i vasi/portafiori dovranno essere uniformi nello stesso blocco, mantenendo le stesse caratteristiche di quelle già presenti, così come specificate nella apposita scheda tecnica.

L'inosservanza delle suddette prescrizioni stabilite nelle sopracitate schede tecniche comporterà la rimozione da parte del Comune di quanto eseguito in difformità a spese del concessionario, che sarà, altresì obbligato, ove necessario, alla sostituzione della lapide.

Art. 107 – Rimozione ornamenti

Il Comune ha diritto di far rimuovere gli ornamenti anche provvisori e temporanei in generale, ogni qual volta li giudichi indecorosi ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure il provvedere alla rimozione di quelli pericolanti, collocati sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art. 108 – Divieto di asportazione

E' vietata qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero, come è vietato asportare anche i semplici fiori, gli arbusti e le corone, salvo che non si tratti di qualche fiore che a giudizio del custode viene trattenuto come ricordo al momento della inumazione delle salme nel cimitero.

Art. 109 – Comportamenti dannosi

E' assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità Comunale.

Art. 110 – Riti funebri

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

Le celebrazioni che possono dar luogo alla presenza di numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate. Nessuna autorizzazione è richiesta per le ricorrenze tradizionali.

CAPO XIV CUSTODE DEL CIMITERO E SUE ATTRIBUZIONI

Art. 111 – Custode e le sue competenze

La custodia del cimitero è affidata al custode che è residente in appositi locali dei quali è responsabile per la loro buona tenuta.

Il custode è dipendente comunale inserito nel Settore Tecnico, sotto la diretta dipendenza del Direttore del Settore Tecnico per quanto riguarda il servizio dei funerali e quello del cimitero, nonché sotto il controllo della competente ASL per quanto riguarda l'igiene e la sanità.

Il custode del cimitero come tale è incaricato dell'esecuzione del presente regolamento ed inoltre della sorveglianza, nettezza e conservazione del cimitero, di cui custodisce la chiave della porta d'accesso oltre a quelle dei diversi locali esistenti.

Il custode del cimitero è responsabile della regolare tenuta dei registri previsti dall'art. 52 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 ed ha l'obbligo di tenere costantemente a disposizione del pubblico:

- a) una copia del presente regolamento;
- b) una copia dei regolamenti e delle tariffe relative alle concessioni ed ai servizi cimiteriali e funebri.

Oltre alle altre competenze indicate nel presente regolamento, tra le competenze del custode rientrano:

- 1) Dare le necessarie assistenze e prestazioni per le autopsie ordinate dall'Autorità giudiziaria;
- 2) Segnalare tutti i danni e le riparazioni necessarie alla proprietà comunale e privata;
- 3) Curare personalmente l'ordinaria manutenzione delle opere di muratura di proprietà comunale;
- 4) Curare la nettezza dei viali, dei sentieri e degli spazi tra le tombe;
- 5) Curare la pulizia dei portici dei locali ed in generale di tutto il cimitero;
- 6) Provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi ecc.
- 7) Eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alla sepoltura delle salme nonché alle esumazioni ed estumulazioni richieste; nel caso le operazioni prima descritte venissero eseguite da

terzi incaricati il custode dovrà in ogni caso essere presente per fornire assistenza ;

8) Avvertire la locale ASL per tutte le necessità che dovessero presentarsi in linea sanitaria eseguendo tutte le operazioni che l'ASL impartirà;

9) Essere sempre reperibile nel cimitero durante l'orario del suo servizio ed in quello di apertura del cimitero;

10) Seguire con cura l'applicazione delle normative e le disposizioni vigenti in tema di polizia mortuaria.

La custodia del cimitero potrà essere affidata a terzi.

CAPO XV

LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

Art. 112 - Lavori privati nei cimiteri

Nessun lavoro è eseguito dai privati nei cimiteri senza il prescritto titolo abilitativo comunale.

L'autorizzazione è rilasciata solo a privati, associazioni non aventi scopo di lucro e comunità aventi sede nel comune.

E' esclusa qualsiasi concessione o autorizzazione ad imprese costruttrici, agenzie, ecc. aventi scopo di lucro.

Per le procedure trovano applicazione le norme e gli strumenti edilizi che disciplinano la materia in questo comune.

L'ingresso al Cimitero da parte di privati per l'esecuzione di lavori all'interno del Cimitero su tombe di famiglia deve essere registrata in apposito registro custodito presso l'apposito ufficio situato all'esterno del Cimitero.

Art. 113 - Occupazione temporanea del suolo

Per l'occupazione temporanea del suolo cimiteriale necessario per l'esecuzione dei lavori (deposito di materiali - elevazione di armature, ecc.), trovano applicazione la normativa e i regolamenti vigenti in materia.

La superficie occupata è convenientemente recintata nell'osservanza delle necessarie misure di sicurezza.

Art. 114 - Materiali di scavo

I materiali di scavo e di rifiuto sono di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio tecnico comunale, secondo l'orario e l'itinerario prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso l'impresa ripulisce e ripristina il terreno eventualmente danneggiato.

Art. 115 - Orario di lavoro - Sospensione dei lavori

I cantieri di lavoro operanti all'interno dei cimiteri devono rispettare l'orario di apertura del cimitero. Alle ore 13 dei giorni prefestivi cessa qualsiasi attività ed i cantieri sono riordinati.

I lavori riprendono solo il giorno successivo a quello festivo.

Nel periodo dal 26 ottobre al 1° dicembre è vietato introdurre nel cimitero materiali edili e cessa qualsiasi attività dei cantieri mentre, nelle sole ore antimeridiane, sono consentiti lavori di riordino o abbellimento.

Art. 116 - Opere private - Vigilanza – Collaudo

L'ufficio tecnico comunale ha competenza per la vigilanza, il controllo ed il collaudo di tutte le opere private nei cimiteri.

CAPO XVI CONTRAVVENZIONI

Art. 117 – Osservanza delle disposizioni

Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, la Polizia Municipale e qualsiasi altra autorità competente può accedere ove si svolgono le attività disciplinate.

Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione alle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo 1 della legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni.

Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.

Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

CAPO XVII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 118 - Tutela dei dati personali

Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 119- Leggi ed atti regolamentari

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento sono osservati, in quanto applicabili:

-il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

-al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127";

-il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria"; nonché, ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

Art.120- Abrogazione di precedenti disposizioni

Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e sono abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.

Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme

regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

Art.121 - Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico, presso l'Ufficio Segreteria del Comune, perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 122 - Rinvio dinamico

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art. 123 – Entrata in vigore

Dopo l'intervenuta esecutività della deliberazione di adozione, il Regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio informatico per quindici giorni ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

§*§*§*§*§*§*§*§*§*§